

Autore: Gaetano Noè

Quesito:

Gentile redazione, il mio quesito è questo:

Opere edilizie anche di piccola entità (baracche, tettoie ecc) realizzate in assenza di autorizzazione dell'ente Parco, edificate in area vincolata, costruite a detta del proprietario prima dell'entrata in vigore della legge Regionale del Parco, questo Comando segnala il tutto alla procura Competente.

L'ufficio tecnico, chiamato successivamente in causa per ulteriori informazioni dal Magistrato non condivide la trasmissione alla Procura, (affermando che la realizzazione è prima della L.R).

Ne consegue che il cittadino, sentito il tecnico, nutre forti dubbi sull'operato della P.L.

Nel caso prospettato nel quesito, mi potete ragguagliare in merito.

Distintamente ringrazio.

RISPOSTA

Ovviamente, le affermazioni del proprietario devono essere recepite dalla polizia giudiziaria e devono essere verificate con specifiche indagini così come prevedono gli articoli 347 e seguenti del codice di procedura penale e utilizzando i sistemi d'indagine a disposizione della polizia giudiziaria.

E' evidente che, nel caso si accerti che la costruzione è avvenuta dopo la costituzione del vincolo ambientale non potrà essere contestata la mancanza dell'autorizzazione ambientale, fatto salvo il rispetto della normativa urbanistica.

Questo costituisce il principio di rango costituzionale, di legalità che nel diritto deve essere sempre rispettato.

L'art. 25, comma secondo, della Costituzione italiana dispone che «nessuno può essere *punito* se non *in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso*»: un *fatto* costituisce *reato* soltanto se è previsto come tale dalla legge dello Stato, in conformità alla Costituzione, semprechè la disposizione che lo prevede sia entrata in vigore prima della commissione dell'illecito.

La necessità che il precetto penale sia consacrato in una legge entrata in vigore prima del fatto commesso è di derivazione illuministica, e risponde all'idea di tutelare le libertà dei cittadini di fronte allo Stato in quanto risulta evidente che gli individui devono avere la possibilità di conoscere *prima* quali sono i fatti penalmente rilevanti.

L'origine del brocardo latino *nulla poena sine lege* può farsi risalire al penalista tedesco Feuerbach: l'infrazione di una pena deve presupporre sempre una legge penale e può esservi reato soltanto in quanto ci sia una pena stabilita in una legge. L'importanza di tali enunciazioni verrà successivamente consacrata nel brocardo

nullum crimen, nulla poena sine lege.

Il codice penale prevede nel suo primo articolo che «nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite»: come può evincersi da una lettura della norma, la disposizione utilizza l'avverbio “espressamente” e fa riferimento anche alla legalità delle pene. Nella legge, quindi, deve essere indicato non solo l'illecito penale, ma anche la misura della pena che varierà da un minimo ad un massimo edittale.

L'art. 25, comma secondo, della Carta Costituzionale fa espresso divieto di applicare la legge penale sostanziale a fatti che siano stati commessi prima dell'entrata in vigore della legge: il principio di *irretroattività* trova anche un riconoscimento nell'art. 2 (comma primo) del codice penale che prevede, in caso di successione di leggi, la retroattività della norma penale più favorevole per il reo (comma terzo). Per quanto riguarda, invece, le norme *processuali* penali vige, di regola, il principio *tempus regit actum*: gli atti già compiuti, salvo diversa disposizione, mantengono la loro validità anche in caso di modifica della disciplina, mentre per quelli ancora da compiere dovrà osservarsi la nuova norma.

Ulteriori corollari del principio di legalità sono il divieto di analogia e la tassatività o sufficiente determinatezza della fattispecie. Il *divieto di analogia* in materia penale è posto dall'art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile (che prevede tale divieto anche per le leggi eccezionali), ma questa proibizione è desumibile in via interpretativa anche dall'art. 25, comma secondo, Cost. Tale divieto è imposto dal carattere *frammentario* del diritto penale: è perciò vietato al giudice di colmare eventuali lacune applicando norme che disciplinano casi analoghi sul presupposto della identità di *ratio* (divieto di analogia *in malam partem*). Parte della dottrina ammette, però, il ricorso all'analogia *in bonam partem*, ossia favorevole al reo, sempreché non si tratti di estendere analogicamente le leggi eccezionali.

Al fine di evitare il pericolo di avere norme formulate in maniera generica, il fatto deve essere descritto in modo tassativo: la fattispecie deve essere cioè redatta con precisione tale da consentire al cittadino di sapere cosa effettivamente costituisce reato, così da vincolare anche il giudice penale nel momento applicativo.